

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA**L'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA****E****IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI****DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia (di seguito **Unione dei Comuni**), con C.F. 90023610521 e Partita IVA 01326270525, avente sede in Piancastagnaio (SI) via Grossetana 209, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Daniele Visconti, che agisce in qualità di legale rappresentante della stessa, domiciliato per la carica in Piancastagnaio (SI) via Grossetana 209

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che**L'UNIONE DEI COMUNI:**

- costituisce l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

	- è ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative regionali;	
	- promuove lo sviluppo socio economico, la tutela e la valorizzazione del proprio territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo al territorio classificato montano dalle leggi statali e regionali;	
	- coopera con i Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per assicurare loro livelli adeguati di servizi;	
	- coopera per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità montana;	
	- provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'art. 44 della Costituzione;	
	- partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;	
	- cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socio economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;	
	- promuove e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di favorirne l'integrazione;	

- promuove lo sviluppo e il progresso civile dei suoi cittadini, garantendo la

partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività

amministrativa;

- sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica

idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico gestionali atte a

garantire livelli quantitativi e qualitativi dei servizi omogenei nei Comuni

membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in

relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

- promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la

valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

- fornisce alle popolazioni residenti, riconoscendo alle stesse la funzione di

servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari idonei

a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla

marginalità territoriale;

- realizza le opere pubbliche di bonifica montana, le infrastrutture e i servizi

civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di

un adeguato sviluppo economico.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche

agricole, alimentari e forestali istituito con Decreto Legislativo in data 29

ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23

dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,

	ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia	
	scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale	
	e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali ogni	
	supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle	
	politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,	
	forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla	
	tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate	

alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità

dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento	
	vigente;	
	- CREA FL è una Struttura del CREA, istituita con Decreto del Commissario	
	Straordinario CREA n. 57 del 6 aprile 2017	
	- CREA FL ha le competenze e le conoscenze necessarie per collaborare al	
	raggiungimento degli obiettivi del presente accordo specificati all'Art.2, ed è	
	interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando	
	con aziende ed Enti che operano ai fini della valorizzazione del territorio e	
	dell'ambiente, in particolare in ambito forestale.	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
	Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento	
	in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si	
	osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2	
	e 3 della medesima legge;	
	- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione	
	con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda	
	un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza	
	porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi	
	concorrenti;	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,	
	attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui	

esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica

da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il CREA e l'Unione dei Comuni con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare, attraverso interventi di semina e piantagione per microcollettivi, una fustaia a prevalenza di castagno, con rovere come specie secondaria, in un'area di sei ettari in loc. Montarioso, nel Comune di Piancastagnaio. L'obiettivo è quello di costituire un bosco da seme di castagno, attualmente presente in Amiata in formazioni sporadiche, accrescere la biodiversità introducendo una specie forestale pregiata, la rovere, e incrementare il valore economico del soprassuolo.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per l'Unione dei Comuni sarà il Dott. Piergiuseppe Montini; il responsabile dell'attività per il CREA sarà, la Dott. ssa Maria Chiara Manetti.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA si impegna a:

- caratterizzare le piante e i soprassuoli di castagno e di rovere da cui verrà raccolto il seme;
- analizzare le dinamiche della rinnovazione naturale presente nella superficie di intervento;
- definire il disegno sperimentale e la posizione dei microcollettivi;
- coordinare gli interventi di piantagione e semina;
- monitorare e comparare le capacità di attecchimento, sopravvivenza e accrescimento dei semenzali nati da semina diretta o da piantagione;

L'Unione dei Comuni si impegna a:

- raccogliere il seme di castagno e rovere;
- preparare il terreno nei microcollettivi;
- realizzare le attività di semina e piantagione;
- fornire il supporto tecnico, logistico e operativo per la realizzazione delle attività svolte dal CREA.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione

delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.(.....)

Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila), da corrispondere con le seguenti modalità:

1. euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla firma del presente Accordo;
2. euro 5.000,00 (cinquemila/00) al 18° mese dopo la sottoscrizione del presente Accordo, a seguito di una sintetica relazione dello stato di avanzamento delle attività;
3. euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla consegna di una esaustiva relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti, con riferimento agli impegni di cui al precedente art. 4.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 36 (trentasei) mesi.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, unicamente per le finalità ad esso connesse e nell'osservanza delle norme e dei principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli interessati, fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. (UE) n. 679/2016.(GDPR).

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e L'Unione Dei Comuni si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata

risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per il CREA

per l'UNIONE DEI COMUNI

Il Commissario straordinario

Il Segretario generale

Gian Luca Calvi

Daniele Visconti